N. 2340/2006 R.G.

SENTENZA
Nr. 177/14
in data 19.02.14
Nr. Cron. 1595/14
Nr. Rep. 725/14

TRIBUNALE

ORDINARIO DI MODENA

PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Unico dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al **N. 2340/2006 R.G.**

promossa da

TEHRAN PARAND CO, in persona del legale rappresentante, sig. Mohammed Ghadaki, con sede in Tehran (Iran), Dastgerdi Ave., Farid Afshar St. 27, elettivamente domiciliata in Modena, Corso Vittorio Emanuele II n. 41 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Sirena, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Sutti e Cesare Bulgheroni in forza di procura in calce all'atto di citazione depositato in data 24.03.2006;

ATTRICE

contro

S.A.P.I. S.P.A. – SOCIETA' AZIONARIA PRODOTTI INDUSTRIALI - in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Carlo Alberto Rinaldi, corrente in Castelnuovo Rangone (MO), via Paletti n. 1, elettivamente domiciliata in Modena, via Campanella n. 15, presso e nello studio del Prof. Avv. Massimo Bione che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione notificato (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta);

CONVENUTA

C.V.

contro

RINALDI PIERO, nato a Modena il 19.03.1956, ivi residente in via Grimelli n. 28, domiciliato in Castelnuovo Rangone (MO), via Paletti n. 1 presso la sede della società S.A.P.I. S.p.a., elettivamente domiciliato in Modena, via Campanella n. 15, presso e nello studio del Prof. Avv. Massimo Bione che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione notificato (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta);

CONVENUTO

Avente ad oggetto: annullamento/risoluzione del contratto - riduzione del prezzo - risarcimento danni

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice precisa le conclusioni come da foglio allegato al verbale d'udienza del 12.06.2013:

"*Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:*

1.- In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti della SAPI in data 31/05/2006 e per l'effetto dichiarare tardiva ed inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da SAPI.

2.- In via principale: accertata la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti di causa, annullare o risolvere il contratto di cui in narrativa dell'atto di citazione.

3. - In ogni caso, condannare i convenuti in solido tra loro o ciascuno per quanto di sua spettanza all'indilata restituzione del prezzo pagato, pari a USD 1.448.290,09, oltre rivalutazione ed interessi.

4.- In subordine, accertare il minor prezzo della merce fornita, condannando i convenuti alla restituzione di quanto versato in esubero da parte attrice, oltre rivalutazione ed interessi.

5.- Ancora in ogni caso, condannare i convenuti in solido tra loro o ciascuno per quanto di sua spettanza al risarcimento di tutti i danni patiti et patiendi dalla società attrice per i fatti di causa, per USD 15.000.000,00 ovvero per il loro equivalente italiano al corso

C.V.

del cambio nel giorno e nel luogo del pagamento, o nella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

6.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

7.- <u>In via istruttoria:</u> ove denegatamente l'Ecc.mo Tribunale non ritenesse la causa già sufficientemente istruita per l'integrale accoglimento delle domande di parte attrice, ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: Vero che il Sig. Piero Rinaldi in nome e per conto della SAPI ha venduto al prezzo di USD 1.500.000,00 alla Tehran Parand una partita di merce presentata come sego di bue di primissima qualità, e in realtà consistente in altri grassi animali (in parte di provenienza suina!) e grassi vegetali, con caratteristiche del tutto diverse in termini fisico-chimici e di pregio, salvo all'apparenza.

1) Vero che il Sig. Piero Rinaldi sottaceva e poi contestava la vera natura di quanto spedito e consegnato all'acquirente anche nel corso dello svolgimento del contratto e successivamente.

2) Vero che SAPI ha acquisito e spedito quanto inviato alla Tehran Parand.

3) Vero che SAPI all'epoca ha ripetutamente e mendacemente offerto sul mercato quale sego di bue di prima scelta materiale che in realtà al 50-60% non era neppure proveniente dalla macellazione di bovini (!).

4) Vero che Tehran Parand era all'oscuro della frode suddetta.

5) Vero il carico della nave e così il prelevamento dei campioni dalla stiva da parte degli enti incaricati sono stati effettuati su istruzioni della SAPI in modo da ingannare l'acquirente sull'effettiva composizione della partita spedita da Ravenna in data 21/02/97 e destinata alla Tehran Parand, ed ottenere il pagamento del relativo prezzo.

6) Vero che in particolare SGS, che ispezionò le stive della nave al momento del carico, ha omesso di segnalare all'acquirente la presenza di stearina di palma o di altri materiali diversi da quanto previsto sia prima che dopo la partenza.

7) Vero che i servizi di SGS vennero richiesti, pagati ed ottenuti da SAPI, ed è la stessa SAPI che ha provveduto a dare le istruzioni relative al carico a chi vi ha

G.V.

provveduto e al capitano della nave "Borislav" che ha effettuato il trasporto.

8) Vero che Tehran Parand ha scoperto l'effettiva composizione della partita spedita da Ravenna in data 21/02/97, alla stessa destinata, solo in epoca successiva allo scarico nel porto di Bandar Busherhr.

9) Vero che le campionature e relative analisi del materiale spedito da SAPI vennero effettuate in modo difforme dagli usi internazionali così da provocare il pagamento delle lettere di credito nonostante la non conformità (per caratteristiche, qualità e quantità) del prodotto spedito da SAPI.

10) Vero che, all'epoca dell'ordine di acquisto, il valore di una tonnellata di stearina di palma pura, per gli acquirenti di tale materiale, era di circa 457 USD.

11) Vero che Tehran Parand otteneva una linea di credito pari a USD 1.500.000 in vista dell'acquisto dalla SAPI della partita di sego di bue per cui è causa, con tasso di interesse al 10%.

12) Vero che le spese direttamente sostenute da Tehran Parand per oneri assicurativi in relazione alla fornitura per cui è causa ammontano a USD 5301,42 al corso del cambio del 2005, come da prospetto analitico riportato alle pagine 4-9 del Rapporto dello Studio Azmoudekaran del 29/05/2005 che si rammostra al teste.

13) Vero che le spese direttamente sostenute da Tehran Parand per commissioni ed altri oneri bancari e finanziari in relazione all'emissione delle lettere di credito emesse in favore di SAPI per la fornitura di cui è causa ammontano a USD 70.285,67 al corso del cambio del 2005, come da prospetto analitico riportato alla pagina 10 del Rapporto dello Studio Azmoudekaran del 29/05/2005 che si rammostra al teste.

14) Vero che le spese direttamente sostenute da Tehran Parand per oneri doganali, ispezioni e di sbarco in relazione alla fornitura per cui è causa ammontano a USD 231.988,22 al corso del cambio del 2005, come da prospetto analitico riportato alle pagine 4-9 del Rapporto dello Studio Azmoudekaran del 29/05/2005 che si rammostra al teste.

15) Vero che il costo totale sopportato da Tehran Parand per lo stoccaggio e la

C.N.

conservazione del prodotto fornito da SAPI è pari a USD 404.712, al cambio del 2005, come da prospetto analitico riportato alla pagina 20 del Rapporto dello Studio Azmoudekaran del 29/05/2005 che si rammostra al teste.

16) Vero che, in conseguenza della consegna di quantità inferiore a quella acquistata, Tehran Parand incorreva in una sanzione pecuniaria per violazione delle normative valutarie.

17) Vero che il costo aggiuntivo sopportato da Tehran Parand per multe, oneri e spese come conseguenza della minore quantità consegnata da SAPI è pari a USD 35.738,37, come da prospetto analitico riportato alla pagina 21 del Rapporto dello Studio Azmoudekaran del 29/05/2005 che si rammostra al teste.

18) Vero che, a causa dell'ammanco quantitativo nel materiale fornito da SAPI rispetto a quanto acquistato, Tehran Parand dovette aprire presso la Banca Centrale della Repubblica Islamica dell'Iran un credito finanziato attraverso la banca canadese HSBC dell'ammontare di USD 26.909,18 al corso dell'epoca.

19) Vero che il costo totale sopportato da Tehran Parand per spese di assistenza stragiudiziale (legali canadesi, interpreti e consulenti) è pari a circa USD 100.000, al cambio del 2001.

20) Vero che il valore del tempo investito dal Sig. Gadhaki ed i costi di viaggi e trasferte necessari per la gestione della vertenza si aggirano intorno a USD 50.000.

21) Vero che il costo per l'acquisto della materia prima necessaria in sostituzione del prodotto inidoneo fornito da SAPI, l'attrice ha sostenuto un costo aggiuntivo pari a USD 163 (ai valori dell'epoca) per tonnellata, come da prospetto analitico riportato alle pagine 28-34 del Rapporto dello Studio Azmoudekaran del 29/05/2005 che si rammostra al teste.

22) Vero che, all'epoca dei fatti, Tehran Parand produceva sapone di alta qualità in conformità alle norme dell'Iranian Standard Institute (ISIRI), categoria "A" Quality rules and regulations of the Iranian Ministry of Health.

23) Vero che la normativa applicabile richiamata al capitolo che precede stabiliva

C.V.

anche la composizione della materia prima ed il procedimento di produzione.

24) Vero che il prodotto fornito da Sapi, secondo la normativa applicabile, non poteva essere utilizzato per la produzione di saponette per igiene personale, anche in considerazione della sua contaminazione con grassi di provenienza suina.

25) Vero che l'ISIRI analizzò un campione del prodotto fornito da SAPI alla società attrice e lo dichiarò non idoneo per la produzione di saponette da toilette.

26) Vero che secondo i precetti islamici ed i regolamenti igienico-sanitari in vigore in Iran all'epoca dei fatti ogni uso e commercio di maiale e/o derivati per esigenze alimentari e non dei cittadini del paese è vietato.

27) Vero che, ove fosse consistita in sego bovino con le caratteristiche pattuite, la materia prima acquistata dalla SAPI sarebbe stata consumata nel ciclo produttivo della Tehran Parand in condizioni normali entro otto o nove mesi al massimo.

28) Vero che Tehran Parand cercava inizialmente di utilizzare il materiale fornito da SAPI, in piccole quantità mescolato a materia prima di alta qualità, incontrando difficoltà di lavorazione e rallentamenti.

29) Vero che alcune confezioni di saponette contaminate dal materiale fornito da SAPI venivano immesse sul mercato iraniano nel 1997.

30) Vero che a seguito della commercializzazione delle saponette contenenti tracce di tale materiale l'attrice ricevette contestazioni e numerose lamentele dai clienti.

31) Vero che il marchio commerciale del sapone da toeletta di Tehran Parand è "ABRISHAM".

32) Vero che Tehran Parand si vedeva costretta ad acquistare materia prima di qualità sul mercato locale o di importazione ad un costo tra il 30 ed il 40% superiore di quello fornito da SAPI.

33) Vero che per fare ricorso a tali rifornimenti non previsti Tehran Parand dovette ricorrere a finanziamenti bancari.

34) Vero che il tasso di interesse medio applicato in Iran su finanziamenti a breve e medio termine era di circa 18% annuo.

35) Vero che Tehran Parand aveva iniziato la produzione di sapone da toeletta nel 1980.

36) Vero che Tehran Pahrand aveva investito notevoli somme in promozione e posizionamento del proprio prodotto nella gamma alta di mercato fino ad arrivare, dal 1987 al 1997, ad essere il terzo produttore per quantità ed il primo per qualità sul mercato iraniano.

37) Vero che Tehran Parand nel 1997 aveva una quota di circa 8,5% del mercato iraniano di sapone per igiene personale.

38) Vero che il margine medio della Tehran Parand, come generalmente in quel settore, era intorno al 20% dei ricavi.

39) Vero che i ricavi della Tehran Parand nel 1996 erano pari a USD 8.000.000.

40) Vero che il successo e la notorietà del marchio ABRISHAM sul mercato iraniano erano tali che Tehran Parand vendeva sempre tutti i prodotti prima ancora di averne iniziato la fabbricazione.

41) Vero che a partire dal 1997 Tehran Parand cominciava a perdere di credibilità a livello commerciale ed a perdere il primato di mercato, mantenuto per i dieci anni precedenti.

42) Vero che nel 2001 la quota di mercato di Tehran Parand era scesa al 2%.

43) Vero che il mancato guadagno e gli oneri finanziali sopportati dalla Tehran Parand a causa della perdita di quote di mercato e di fatturato negli anni 1996-2003 corrispondono a quelli riportati alle pagine 28-34 del Rapporto dello Studio Azmoudekaran del 29/05/2005 che si rammostra al teste.

44) Vero che dal 1996 al 2003 le azioni della Tehran Parand hanno subito una perdita di valore pari a USD 2.267.000.

45) Vero che, a seguito del danno di immagine subito e della perdita di posizione di mercato, Tehran Parand effettuava ingenti campagne promozionali ed investimenti pubblicitari per cercare di riguadagnare le posizioni perdute.

46) Vero che il totale dei costi aggiuntivi di cui al capitolo precedente si aggira intorno

GV.

a USD 500.000.

47) Vero che a causa della perdita di immagine e di avviamento conseguente alla impossibilità di mantenere i propri standard produttivi, sia in termini di qualità che di quantità, causata dalla consegna non conforme della SAPI, la quota di mercato della Tehran Parand rilevata nei mesi da gennaio a giugno 2008 era scesa allo 0.85%.

48) Vero che tra il 2004 ed il 2005 Tehran Parand chiudeva la sede amministrativa di Tehran e trasferiva il personale contabile e le forze vendita nella sede produttiva dell'azienda.

49) Vero che nei mesi di marzo/aprile 2005, 4 impiegati venivano trasferiti alla società consociata NOOSH AZAR CO.

50) Vero che nel 2005 Tehran Parand negoziava con 5 suoi dipendenti la cessazione del rapporto di lavoro, mediante corresponsione di congruo incentivo all'esodo.

51) Vero che sulla base della normativa lavoristica iraniana in vigore tra il 1997 ed il 2009 di protezione dei posti di lavoro Tehran Parand era costretta a mantenere il rapporto di lavoro in corso con tutti propri dipendenti anche in mancanza di sufficiente attività produttiva.

52) Vero che nel 2009 la legge iraniana è stata riformata, così che Tehran Parand ha potuto risolvere i contratti di lavoro rimasti ancora in vigore.

53) Vero che, in conseguenza del calo produttivo subito e della perdita di immagine e di quote di mercato del suo prodotto, Tehran Parand è stata costretta a fermare la produzione ed a chiudere gli stabilimenti nella seconda metà del 2008.

Si indica a teste:

Dr. Romano PRATI, Via R. Galli 15, 47100 Forlì;

Prof. Alessandro Medici, Via Fossato di Mortara 17/19, Ferrara;

Dr. Massimo Medici, c/o Unigra Spa, Conselice;

Andrea Berardi, presso SGS Servizi Agro Logistici Srl, Via Darsena 19, Ravenna;

Dr.ssa Elena Ori c/o ARPA Emilia Romagna, Via Fontanelli 21, Modena;

Dr.ssa Giulio Barbieri c/o ARPA Emilia Romagna, Via Fontanelli 21, Modena;

Mr. Ali Asghar Farrokh, Azemoudkaran Chartered accountants, Tehran, Arjentin Sq.Alvand Ave. 27 Th Street. # 19 second Floor;

Dr. Ing. NEZAMADDINE HAERI ZADEH, Tehran Valli Asr Ave.Nezami Ganjavi Ave.Panah Street;

Sig. Houshang Sadrzadeh, Gandhi Avenue, 18th Street #6, Tehran;

Sig. Ali Akbar Mehrnema, Tehran.

Ed inoltre:

54) Vero che ho redatto il rapporto dei danni subiti da Tehran Parand esaminando le risultanze contabili originali a me esibite e riprendendone fedelmente i dati ivi contenuti.

- *Sig. Houshang Sadrzadeh, Gandhi Avenue, 18th Street #6, Tehran;*
- *Mr. Ali Asghar Farrokh, Azemoudkaran Chartered accountants, Tehran, Arjentin Sq.Alvand Ave. 27 Th Street. # 19 second Floor.*

Modena.

Con richiesta di assunzione dei testi residenti all'estero, in via rogatoria per delega all'autorità giudiziaria estera competente nelle forme di legge o in via consolare.

8. Per il denegato caso di ammissione anche parziale di capitoli di prova dedotti dalla convenuta-opposta, ammettersi la prova contraria diretta, con testi già indicati.

9. Ove occorra, disporsi CTU come indicato nella Memoria ex art. 183 cpc n. 2 del 15/12/2009, nonché l'acquisizione dei fascicoli relativi ai procedimenti penali RG 834/2000 Tribunale di Ravenna e RG 2682/2002 Corte d'Appello di Bologna."

Il procuratore dei convenuti precisa le conclusioni come da foglio allegato al verbale d'udienza del 12.06.2013:

"<u>NEL MERITO</u>

Respingersi le domande tutte proposte dalla Tehran Parand Co. nei confronti di Piero Rinaldi per carenza di legittimazione passiva o, comunque, perché infondate.

Respingersi parimenti le domande tutte proposte dalla Tehran Parand Co. nei confronti della SAPI s.p.a. perché infondate.

In accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente proposta, condannarsi la Tehran Parand Co. – in persona del legale rappresentante pro tempore - a restituire alla SAPI s.p.a. la somma da quest'ultima versata a titolo di provvisionale (pari ad € 383.301,42) o quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale a far data dall'avvenuto versamento.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA E CON RISERVA DI GRAVAME

In caso di accoglimento della domanda di annullamento e/o di risoluzione del contratto di fornitura intercorso inter partes, subordinarsi la relativa pronuncia alla restituzione ad opera dell'attrice Tehran Parand Co. delle materie prime compravendute dalla SAPI s.p.a. o, comunque, condannarsi parte attrice alla restituzione delle stesse.

Accertarsi e dichiararsi, comunque, che il danno sofferto dalla Tehran Parand Co. è inferiore alla somma alla stessa già corrisposta dalla SAPI s.p.a. a titolo di provvisionale e, per l'effetto e operate le dovute compensazioni, condannarsi la stessa Tehran Parand Co., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla SAPI s.p.a. quanto ricevuto in eccedenza rispetto all'accertato pregiudizio.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Disporsi l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della Tehran Parand Co., nonché prova per testi sui seguenti capitoli:

1. - Vero che è prassi usuale delle industrie che producono sapone per toeletta aggiungere al grasso animale oli vegetali e, in particolare, stearina di palma;

2. - Vero che, in effetti, anche la Tehran Parand Co. ha adottato tale metodo per la fabbricazione del sapone che produceva e commercializzava;

3. - Vero che, comunque, l'aggiunta al grasso animale di stearina di palma consente di ottenere saponi per toeletta di prima qualità;

4. - Vero che il fax che si rammostra al rispondente (doc. 1 di parte convenuta) è stato da Lei indirizzato alla SAPI s.p.a. in data 2 maggio 1997;

5. - Vero che le materie prime ordinate alla SAPI s.p.a. e consegnate alla Tehran Parand Co. all'arrivo al porto di destinazione sono state dall'acquirente utilizzate per la produzione di sapone o, comunque, alienate a terzi o altrimenti utilizzate;

6. - Vero che, all'atto dell'imbarco sulla motonave utilizzata per il trasporto, le materie prime destinate alla Tehran Parand sono state verificate dalla SGS Servizi Agrilogistici s.r.l. che ne ha certificato la conformità all'ordine per quanto riguarda la quantità e la qualità;

7. - Vero che l'anzidetta SGS svolge tale servizio di certificazione per conto del governo iraniano sulle merci destinate all'Iran;

8. - Vero che per incassare le lettere di credito emesse per il pagamento delle materie prime ordinate dalla Tehran Parand era necessario presentare la certificazione di conformità della SGS;

9. - Vero che, a seguito delle contestazioni mosse dalla Tehran Parand Co. in ordine alla quantità e alla qualità delle materie prime consegnate dalla SAPI s.p.a., alla stessa Tehran Parand Co. è stato in più occasioni proposto di sostituire le materie prime fornite con altra partita corrispondente all'ordine e controllata dall'acquirente al momento dell'imbarco, assumendosi integralmente SAPI s.p.a. tutte le spese conseguenti;

10. - Vero che sulla stessa motonave utilizzata per il trasporto al porto iraniano di arrivo delle materie prime fornite alla Tehran Parand Co. era stata imbarcata altra partita di materie prime con identiche componenti e caratteristiche merceologiche, destinate alla Paxan, primaria industria saponiera operante in Iran, ed a questa regolarmente consegnate;

11. - Vero che la fornitura di cui al capitolo che precede è stata utilizzata dalla Paxan senza che sia mai stata mossa contestazione alcuna sulla qualità delle materie prime e sulla loro idoneità ad essere utilizzate per la fabbricazione di sapone.

Si indicano a testi:

C.V.

prof. Lanfranco Conte, Università degli Studi di Udine, via Sondrio 2/A, Udine (sui capitoli 1 e 3);

dott. Domenico Grieco, via Caccianino 13, Milano (sui capitoli 1 e 3);

Andrea Muratori, res. in via Casette Zanasi 13, Castelnuovo Rangone (sui capitoli 1,6,7,8,9,10, 11);

avv. Giorgio Pighi, res. in via Stella n. 21, Modena (sul capitolo 9).

Dichiararsi inammissibili o, comunque, irrilevanti i mezzi istruttori tutti richiesti dall'attrice Tehran Parand Co."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.03.2006, Tehran Parand Co conveniva in giudizio Piero Rinaldi e S.A.P.I. S.p.a. (Società Azionaria Prodotti Industriali).

L'attrice chiedeva pronunciarsi l'annullamento o la risoluzione del contratto di vendita concluso con S.A.P.I. S.p.a. nonché la condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo versato (pari a 1.448.290,09 USD) o, in subordine, la riduzione del corrispettivo e, in ogni caso, il risarcimento di tutti i danni patiti *et patiendi*, quantificati in 15.000.000,00 USD.

2. S.A.P.I. S.p.a. e Piero Rinaldi si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 05.06.2006.

I convenuti eccepivano l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree; S.A.P.I. S.p.a. formulava anche domanda riconvenzionale di restituzione della somma versata a titolo di provvisionale (€. 383.301,42).

3. Venivano assegnati i termini di legge per il deposito di memorie *ex* art. 183, comma 6 c.p.c.; le parti depositavano dette memorie.

Il G.I. disponeva la traduzione dei documenti prodotti in lingua inglese (doc.ti da 1 a 7, da 13 a 49 e nn. 52, 55, 61) e invitava l'attrice a precisare i nominativi dei testi da sentire su ciascun capitolo di prova (cfr. ordinanza

C.V.

del 21.06.2010). Teharan Parand Co ottemperava all'ordine di deposito in data 10.12.2010.

Successivamente il G.I. ordinava all'attrice di provvedere alla numerazione dei documenti tradotti nn. 62 – 63 (cfr. ordinanza del 05.02.2011). Teharan Parand Co provvedeva in conformità in data 20.06.2011.

L'attrice veniva invitata a depositare in cancelleria gli atti e i documenti non presenti nel fascicolo di parte (cfr. ordinanza del 03.11.2011).

Le istanze istruttorie dedotte dalle parti venivano rigettate con ordinanza del 14.01.2012.

4. All'udienza del 12.06.2013 le parti concludevano come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale d'udienza.

Su richiesta delle parti veniva disposta la trattazione mista ai sensi dell'art. 281 *quinquies*, comma 2 c.p.c. Il G.I. autorizzava lo scambio di comparse conclusionali *ex* art. 190 c.p.c. I procuratori delle parti depositavano memorie conclusive e discutevano la causa all'udienza del 25.09.2013.

All'esito della discussione orale, il G.I. tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Queste le circostanze pacifiche e documentate:

- nel 1996 Tehran Parand Co (società iraniana produttrice di sapone) ha ordinato a S.A.P.I. S.p.a. una partita di 2.122,69 tonnellate di grasso di origine bovina, cd. *beef tallow* (sego bovino) per la produzione di sapone di alta qualità;

- le parti hanno indicato le specifiche tecniche (titolo, idratazione, saponificazione) del *beef tallow* nelle fatture pro-forma del 20.09.1996 e del 02.11.1996;[1]

- Tehran Parand Co ha versato il corrispettivo pattuito: 1.448.290,09 USD (circostanza confermata dalla convenuta);

C.V.

- la merce in esame è stata imbarcata sulla motonave Borislav ed è partita dal porto di Ravenna il 22.02.1997 ed è giunta al porto di destinazione (Bandar Bushehr) il giorno 15.03.1997;[2]

- al momento dello scarico, I.S.G. (Iran Group of Surveyors) ha riscontrato che una parte del cargo era solido (cfr. resoconto dell'ispezione del collaggio del 18.03.1997);[3]

- dalla motonave Borislav sono state scaricate 2.121,464 tonnellate di sego, con un residuo di 22,908 tonnellate non aspirabili perché in stato solido (cfr. pag. 10 perizia del prof. Alessandro Medici e del dott. Massimo Medici datata 18.09.2001[4] e resoconto dell'ispezione del collaggio del 18.03.1997[5]);

- l'Ing. Nezameddin Haerizadeh ha esaminato i campioni di sego concludendo che "*i campioni prelevati il 16 agosto 1997 presentano una notevole differenza dal puro sego industriale di manzo e molto probabilmente è stato mischiato ad altri olii, come l'olio di palma (vegetale)*" (cfr. perizia datata 28.09.1997);[6]

- in data 19.03.1998 Tehran Parand Co ha presentato denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Ravenna, ipotizzando i reati di truffa *ex* art. 640 c.p., frode nell'esercizio del commercio *ex* art. 515 c.p. e falsità materiale *ex* artt. 476 – 482 c.p.;[7]

- con sentenza n. 1228 del 19.12.2001 il Tribunale di Ravenna ha dichiarato Piero Rinaldi colpevole del reato di frode nell'esercizio del commercio *ex* art. 515 c.p., aggravato dal danno di rilevante gravità, comminando la pena di anni uno e mesi sei di reclusione;[8]

- il giudice penale ha condannato in solido Piero Rinaldi e il responsabile

---

[1] Cfr. doc.ti 1 – 5 fascicolo attrice (documenti tradotti doc. 63 - sub. 52).
[2] Cfr. doc. 63 (sub. 52/11).
[3] Cfr. doc.ti 6 e 52 (sub. 29) fascicolo attrice (documento tradotto doc. 63 - sub. 52/29).
[4] Cfr. doc. 50 fascicolo attrice.
[5] Cfr. doc.ti 6 e 52 (sub. 29) fascicolo attrice (documento tradotto doc. 63 - sub. 52/29).
[6] Cfr. doc.ti 7 e 52 (sub. 32) fascicolo attrice (documento tradotto doc. 63 - sub. 52/32/39).
[7] Cfr. doc. 8 fascicolo attrice.
[8] Cfr. doc. 9 fascicolo attrice.

civile S.A.P.I. S.p.a. al risarcimento del danno procurato alla parte civile Tehran Parand Co, riconoscendo una provvisionale di lire 600.000.000, così composta: lire 500.000.000, quale differenza di prezzo tra le sostanze promesse in vendita e quelle effettivamente consegnate e lire 100.000.000 per le spese sostenute dalla parte civile (cfr. pag. 22 sentenza n. 1228/2001);

- la Corte di Appello di Bologna ha ridotto la pena detentiva (mesi tre di reclusione), confermando il capo delle statuizioni civili (cfr. sentenza n. 589 del 27.02.2004);[9]

- quest'ultima pronuncia è passata in giudicato in quanto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Piero Rinaldi e da S.A.P.I. S.p.a.;[10]

- la provvisionale di lire 600.000.000 è stata versata a Tehran Parand Co;

- i periti nominati dal giudice penale hanno accertato che: "[...] *tale grasso animale non possa essere indicato come sego ottenuto dalla colatura di tessuti adiposi di origine bovina, ma bensì come un grasso derivante dalla colatura di tessuti in parte bovini ed in parte suini, se non direttamente dalla miscelazione di sego e strutto.*

[...] *esso non sarebbe stato comunque conforme alle specifiche contrattuali.*

[...] *le peculiarità della matrice di grasso animale erano tali da rendere impraticabile la produzione di sapone di alta qualità, diversamente dalle specifiche indicate nelle fatture proforma che identificavano un sego di ottima qualità, idoneo per la produzione di saponeria fine.*

[...] *la fornitura di presunto sego bovino effettuata da SAPI non abbia rispettato i termini contrattuali. Il cargo consegnato a Tehran Parand [...] non era certo un sego con le caratteristiche indicate nel credito documentario, bensì una miscela di grasso animale e di stearina di palma*" (cfr. pag. 43 – 44 perizia del prof. Alessandro Medici e

[9] Cfr. doc. 10 fascicolo attrice.
[10] Cfr. doc. 11 fascicolo attrice.

del dott. Massimo Medici datata 18.09.2001). [11]

- il Tribunale di Ravenna ha ravvisato la fattispecie dell'*aliud pro alio*, in quanto il sego consegnato all'attrice non era conforme alle specifiche contrattuali ("*assolutamente diverso da quello contrattualmente pattuito*") e perché il prodotto era "*del tutto inidoneo ai fini industriali per i quali era stata acquistata, non essendo possibile la produzione di sapone da toeletta con quel materiale, al massimo utile per produrre sapone di scadente qualità*". [12] I periti hanno accertato la presenza di stearina di palma per circa il 13% e grasso di origine suina per circa il 20-25% e una divergenza quantitativa dell'1%, stimata in lire 30.000.000 (cfr. pag. 11 – 21 sentenza n. 1228/2001). [13]

- la Corte di Appello di Bologna ha confermato la qualificazione giuridica del giudice di primo grado (cfr. pag. 15 sentenza n. 589/2004). [14]

2. Tehran Parand Co deduce che S.A.P.I. non ha fornito sego bovino puro - come previsto dalle specifiche tecniche delle fatture pro-forma - ma una miscela di grassi animali e vegetali ("*un miscuglio di grassi di origine suina e altri materiali*"), [15] inidonea alla produzione di sapone di alta qualità. Inoltre, essa lamenta che la quantità consegnata è inferiore a quella ordinata.

Ciò detto, l'attrice formula le seguenti eccezioni e domande:

1) in rito: nullità della procura alle liti della convenuta S.A.P.I. S.p.a. e conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2006 (depositata in data 05.06.2006);

2) nel merito: annullamento o risoluzione del contratto, con condanna dei convenuti alla restituzione del corrispettivo (1.448.290,09 USD) o, in subordine, la riduzione del prezzo;

---

[11] Cfr. doc. 50 fascicolo attrice.
[12] Cfr. doc. 9 fascicolo attrice.
[13] Cfr. doc. 9 fascicolo attrice.
[14] Cfr. doc. 10 fascicolo attrice.

C.V.

3) in ogni caso: domanda di risarcimento danni per l'importo complessivo di 15.000.000,00 USD.

3. I convenuti eccepiscono:

1) la tardività del deposito dei documenti allegati alla memoria *ex* art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 04.01.2010 (doc.ti da 55 a 61);

2) il difetto di legittimazione passiva di Piero Rinaldi;

3) la decadenza dalla garanzia e la prescrizione ai sensi degli artt. 1495 – 1497 cod. civ.;

4) l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di parte attrice.

In via riconvenzionale, essi chiedono la restituzione della somma versata a titolo di provvisionale (€. 383.301,42) e, in caso di accoglimento delle domande di annullamento e/o di risoluzione del contratto, la restituzione delle materie prime consegnate all'attrice in data 15.03.1997.

4. Sulle eccezioni di rito

4.1. Sulla nullità della procura alle liti

4.1.1. All'udienza del 10.11.2006 l'attrice ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante della società S.A.P.I. S.p.a. in data 31.05.2006 (eccezione reiterata in sede di precisazione delle conclusioni), rilevando che il difensore della convenuta ha omesso la certificazione di autenticità della sottoscrizione. Da ciò l'invalidità della comparsa di costituzione e risposta e la tardività della domanda riconvenzionale ivi formulata.

4.1.2. Carlo Alberto Rinaldi – legale rappresentante di S.A.P.I. S.p.a. – ha conferito procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato; detta firma non è stata autenticata dal difensore. [16]

4.1.3. L'eccezione non è fondata per le seguenti ragioni:

---

[15] Cfr. pag. 2 atto di citazione.

[16] Cfr. atti 1 – 2 fascicolo convenuti.

C.V.

- la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma apposta sulla procura speciale costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura *ad litem*, perché tale nullità non è comminata espressamente dalla legge, così come previsto dall'art. 156 c.p.c.;
- il rapporto processuale si è costituito regolarmente con la costituzione in giudizio del procuratore nominato. Non vi è alcuna incertezza in ordine all'identità del legale rappresentante di S.A.P.I. e del difensore né l'attrice ha contestato l'autografia della firma di Carlo Alberto Rinaldi.

4.2. Sul difetto di legittimazione passiva

Merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da Piero Rinaldi (limitatamente alle domande di annullamento, risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo), giacché il convenuto non è parte del rapporto contrattuale instauratosi tra le società Tehran Parand Co e S.A.P.I. S.p.a.

Resta ferma la legittimazione passiva di Rinaldi Piero in ordine alla domanda di risarcimento danni *ex* art. 2043 cod. civ.

4.3. Sulla tardività della produzione documentale

4.3.1. Con provvedimento reso all'udienza del 16.10.2009 il G.I. ha assegnato i termini di legge per il deposito delle memorie *ex* art. 183, comma 6 c.p.c.

L'attrice ha depositato i documenti da 55 a 61 con la terza memoria 183 c.p.c. del 04.01.2010.

4.3.2. All'udienza del 26.02.2010 il procuratore dei convenuti ha eccepito la tardività di tale produzione documentale.

4.3.3. Secondo le disposizioni del codice di rito le parti sono tenute a depositare documenti (anche a prova contraria) con la memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Entro il secondo termine la parte interessata ha l'onere di

richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel *thema decidendum*.

Nel successivo termine di venti giorni (art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.) è ammessa l'indicazione a prova contraria, da intendersi come controprova rispetto alle richieste probatorie (e al deposito di documenti) contenute nella seconda memoria avversaria. In altri termini, la prova contraria è riferibile solamente alle istanze istruttorie dirette a contrastare l'efficacia probatoria delle prove avversarie, correlandosi dunque alle deduzioni istruttorie e non alle allegazioni fattuali.

4.3.4. I documenti n. 57, 58, 59, 60, 61 attengono ai fatti costitutivi della domanda risarcitoria. Infatti le parcelle quietanzate [17] e gli atti del procedimento penale (verbale di sommarie informazioni *ex* art. 362 c.p.p., comunicazioni della dogana di Ravenna e annotazione attività di Polizia Giudiziaria del 12.01.1999) [18] sono diretti a provare la condotta illecita dei convenuti e il pregiudizio economico patito. Trattandosi di allegazione a prova diretta, l'attrice avrebbe dovuto depositare i predetti documenti con la seconda memoria *ex* art. 183, comma 6 c.p.c.

Inoltre non vi è alcuna correlazione con la produzione di parte convenuta del 15.12.2009 (cfr. documenti allegati alla memoria 183, comma 6, n. 2 [19]).

4.3.5. Sono invece utilizzabili i documenti n. 55 e 56 (fax della società S.G.S. S.r.l. e dichiarazione dell'Istituto dello Standard del 18.07.1998) in quanto diretti a contrastare la valenza probatoria della produzione di controparte (doc.ti 6 – 10), relativa alle ispezioni della società S.G.S.

5. Sugli effetti del giudicato penale

L'art. 651 c.p.p. recita: "*la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza*

---

[17] Cfr. doc. 61 fascicolo attrice.

[18] Cfr. doc.ti 57, 58, 59, 60 fascicolo attrice.

C.V.

del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".

La sentenza penale irrevocabile di condanna è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (Cass. C.v. Sez. 3, Sent. n. 8360 del 08/04/2010; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 14648 del 04/07/2011). Sul punto le Sezioni Unite hanno statuito che "*la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria (nella specie una truffa a danno di un ente regionale), l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso*" (Cass. Civ. Sez. U, Sent. n. 4549 del 25/02/2010).

La sentenza di condanna per il reato di frode nell'esercizio del commercio *ex* art. 515 c.p. è irrevocabile, pertanto devono ritenersi accertate con efficacia di giudicato le seguenti circostanze:

- che la merce consegnata da S.A.P.I. non era *beef tallow* puro ma una miscela di grassi animali e vegetali, non conforme alle specifiche contrattuali, inidonea alla produzione di sapone di alta qualità;

---

[19] Cfr. doc.ti 4 – 16 fascicolo convenuti.

C.V.

- che il sego conteneva stearina di palma per circa il 13% e grasso di origine suina per circa il 20-25%;
- che il sego era di peso inferiore a quello ordinato;
- che l'illecito è stato commesso da Pietro Rinaldi e dalla società S.A.P.I.

6. Sulla disciplina applicabile

6.1. L'attrice afferma che la vendita in esame deve essere assoggettata alla disciplina della Convenzione di Vienna del 1980 (ratificata con la Legge 765/1985 ed entrata in vigore l'1.01.1988).

I convenuti rilevano che l'Iran non è parte contraente di tale convenzione.

6.2. L'art. 1 della C.I.S.G. recita: "*la presente Convenzione è applicabile ai contratti di compravendita di merci tra parti che hanno stabile organizzazione in Stati diversi: a) se tali Stati sono Stati contraenti; o b) se le norme di diritto internazionale privato sfociano nell'applicazione della legge di uno Stato contraente*".

6.3. Nel caso di specie si è perfezionata l'ipotesi prevista nel precedente punto B), perché le norme di diritto internazionale privato fissate dalle Legge 218/1995 conducono all'applicazione della legge italiana.

L'art. 57 della Legge 218/1995 rinvia alla regolamentazione della Convenzione di Roma del 19.06.1980 (resa esecutiva con la Legge 18.12.1984 n. 975). L'art. 4, comma 1 di tale convenzione dispone che le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge del paese col quale presenta "*il collegamento più stretto*" e il successivo comma 2 precisa che "*si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale.*"

L'atto negoziale *de quo* presenta il collegamento più stretto con l'Italia, atteso che la "*prestazione caratteristica*" (consegna di sego bovino) era a carico di S.A.P.I., società con sede in Italia.

C.V.

7. Sulle domande dell'attrice

7.1. Sulla domanda di annullamento

La domanda di annullamento del contratto non è fondata.

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri abbiano determinato la volontà a contrarre del *deceptus*, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà. Gli artifizi devono investire la fase genetica del negozio.

Nessuna evidenza comprova che i convenuti abbiano posto in essere artifizi e raggiri prima della conclusione del contratto, cioè in epoca anteriore alle fatture pro-forma del 1996. Peraltro il vizio della volontà è escluso dalla stessa prospettazione attorea, dal momento che le problematiche lamentate da Tehran Parand Co attengono alla fase esecutiva del rapporto (consegna di merce diversa, per qualità e quantità, da quella contrattualmente pattuita).

Anche il giudicato penale preclude l'accoglimento della domanda: il Tribunale di Ravenna ha escluso l'esistenza degli artifici e raggiri ("*senza dubbio non sussiste, e comunque non vi è prova, di un vizio della volontà nella fase di pattuizione*"), [20] tanto è vero che il reato di truffa è stato riqualificato nel diversa fattispecie di frode in commercio.

Infine, non vi è la prova che la volontà della compratrice sia stata influenzata in modo decisivo dalla percezione di fatti non veritieri (errore) o da atti di violenza. Tali circostanze non sono documentate né altrimenti provate.

7.2. Sulla domanda di risoluzione

L'art. 82, comma 1 della Convenzione di Vienna stabilisce che "*il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto se gli è impossibile restituire i beni in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui li aveva ricevuti*".

---

[20] Cfr. doc. 9 fascicolo attrice (pag. 19).

La domanda di risoluzione non può essere accolta in quanto la compratrice ha utilizzato e trasformato il sego acquistato da S.A.P.I. Essa, quindi, si trova nell'impossibilità di restituire la materia prima.

La circostanza è riconosciuta dalla stessa Tehran Parand Co nell'atto introduttivo del giudizio ("*solo con spese aggiuntive è stato possibile utilizzare parte della merce fornita dalla S.A.P.I.*" [21]) ed è attestata dalla perizia di stima dello Studio Azmoudekaran del 29.05.2005. Il perito dell'attrice, infatti, ha confermato che il sego è stato immesso nel ciclo produttivo della società Tehran e consumato integralmente nel periodo 1997 - 2005: "*l'ammontare 2121 tonnellate della merce importata dalla Sapi secondo il normale processo della produzione di solito non impiega più di otto o al massimo nove mesi per essere consumato. Mentre questa volta per la contaminazione della materia prima venduta dalla Società Sapi (sego industriale) e la sua impurità ne ha chiesto invece di otto mesi otto anni di tempo per essere convogliato nel ciclo della produzione*". [22]

7.3. Sulla domanda di restituzione del prezzo

Come testé riferito, la compratrice ha utilizzato integralmente la merce consegnata dalla convenuta. Ciò preclude l'accoglimento della domanda di restituzione del corrispettivo.

7.4. Sulla domanda di riduzione del prezzo

7.4.1. L'attrice chiede accertarsi il minor valore della merce con condanna alla restituzione delle maggiori somme versate.

I convenuti eccepiscono la decadenza della garanzia e la prescrizione dell'azione ai sensi degli artt. 1495 – 1497 cod. civ. e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda.

7.4.2. Le eccezioni di decadenza e prescrizione non sono fondate per le seguenti ragioni:

---

[21] Cfr. pag. 4.

[22] Cfr. doc. 12 fascicolo attrice (pag. 17 e 20).

1) gli artt. 44 e 50 della Convenzione di Vienna non prevedono termini di decadenza e prescrizione per l'azione di riduzione del prezzo;

2) l'art. 40 della C.I.S.G. esclude che il venditore possa avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 "*se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente*". Ebbene, dagli atti del processo penale emerge che S.A.P.I. era perfettamente a conoscenza delle difetto di conformità: infatti in sede di esame, l'imputato Piero Rinaldi (procuratore speciale di S.A.P.I.) ha riconosciuto che il sego bovino è stato miscelato con stearina di palma (cfr. pag. 16 e 20 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1228 del 19.12.2001 [23] e pag. 20 – 22 sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 589 del 27.02.2004). [24]

L'applicazione della disciplina interna non condurrebbe ad una diversa conclusione, poiché nel caso in esame ricorre la fattispecie dell'*aliud pro alio*, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione fissati dall'art. 1495 cod. civ. Come noto, si ha consegna di *aliud pro alio* non solo quando il bene è completamente difforme da quello pattuito - appartenendo ad un genere del tutto diverso – ma anche quando la *res* venduta è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. Sul punto il pacifico insegnamento del giudice di legittimità: "*si ha, invece, consegna di aliud pro alio che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale*

[23] Cfr. doc. 9 fascicolo attrice.
[24] Cfr. doc. 10 fascicolo attrice.

della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta" (Cass. Sez. 2, Sent. n. 5202 del 07/03/2007; Cass. Sez. 2, Sent. n. 18757 del 17/09/2004; Cass. Sez. 2, Sent. n. 9227 del 04/05/2005; Cass. Sez. 2, Sent. n. 7561 del 30/03/2006).
Le specifiche contrattuali prevedevano un sego di ottima qualità per la produzione di sapone fine, mentre i periti nominati dal Tribunale di Ravenna hanno chiarito che il prodotto consegnato da S.A.P.I. non era utilizzabile: "[…] *le peculiarità della matrice di grasso animale erano tali da rendere impraticabile la produzione di sapone di alta qualità, diversamente dalle specifiche indicate nelle fatture proforma che identificavano un sego di ottima qualità, idoneo per la produzione di saponeria fine*" (cfr. pag. 43 – 44 perizia del prof. Alessandro Medici e del dott. Massimo Medici datata 18.09.2001). [25]

7.4.3. Contrariamente a quanto affermato dai convenuti, la domanda di risoluzione non preclude la proposizione dell'azione di riduzione del prezzo. Difatti l'art. 83 della Convenzione di Vienna dispone che l'acquirente "*che ha perso il diritto di dichiarare il contratto risolto […] conserva il diritto ad avvalersi di ogni altro mezzo derivante dal contratto e dalla presente Convenzione.*"

7.4.4. L'inadempimento di S.A.P.I. è incontestabile in quanto accertato dal giudice penale con sentenza passata in giudicato. Del resto le risultanze processuali comprovano che il sego consegnato non era conforme alle specifiche contrattuali. In tal senso:
1) la relazione dei periti Alessandro Medici e Massimo Medici del 18.09.2001. [26] Detti tecnici hanno adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi, pertanto, di indagine che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto coerente, logica e suffragata dalle altre evidenze in atti.

---

[25] Cfr. doc. 50 fascicolo attrice.
[26] Cfr. doc. 50 fascicolo attrice.

2) le dichiarazioni rese da Piero Rinaldi nel corso delle indagini preliminari (cfr. verbale di interrogatorio del 23.11.1998) [27] e in sede dibattimentale (cfr. pag. 20 – 22 sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 589 del 27.02.2004). [28]

3) l'accertamento tecnico preventivo del 28.09.1997 svolto dinanzi alla Quinta Sezione del Tribunale di Shahriar: "*i campioni prelevati il 16 agosto 1997 presentano una notevole differenza dal puro sego industriale di manzo e molto probabilmente è stato mischiato ad altri olii, come l'olio di palma (vegetale)*". [29]

7.4.5. L'art. 50 della Convenzione di Vienna detta i criteri generali per la riduzione del prezzo: "*l'acquirente può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento*".

La merce fornita dalla venditrice conteneva il 13% di stearina di palma [30] e una percentuale "*significativa di grasso di origine suina*", [31] quantificata nella misura del 20-25% (cfr. pag. 14 sentenza n. 1228/2001).[32]

In sede dibattimentale, il dott. Medici ha stimato in lire 500.000.000 "*la differenza di prezzo fra le sostanze concordate in vendita e quelle effettivamente consegnate*" (cfr. pag. 22 sentenza n. 1228/2001). Stima non specificamente contestata dai convenuti.

Su tale somma spettano gli interessi legali dal giorno del pagamento (19.03.1997) [33] al saldo (cfr. art. 84 Convenzione di Vienna). Trattandosi di credito di valuta non spetta la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 2060 del 29/01/2013).

---

[27] Cfr. doc. 2 fascicolo convenuti.
[28] Cfr. doc. 10 fascicolo attrice.
[29] Cfr. doc.ti 7 e 52 (sub. 32) fascicolo attrice (documento tradotto doc. 63 - sub. 52/32/39).
[30] Cfr. doc. 50 (pag. 46) fascicolo attrice.
[31] Cfr. doc. 50 (pag. 35) fascicolo attrice.
[32] Cfr. doc. 9 fascicolo attrice.

7.5. Sulla domanda di risarcimento danni

7.5.1. L'attrice chiede il ristoro dei pregiudizi non ricompresi nella provvisionale liquidata dal giudice penale.

I convenuti eccepiscono la decadenza e la prescrizione dell'azione; essi contestano anche il *quantum* della pretesa risarcitoria.

7.5.2. Le eccezioni di decadenza e di prescrizione devono essere rigettate per le ragioni esposte nel precedente paragrafo 7.4.2.

7.5.3. Si procede ora all'esame delle singole voci di danno, rilevando che ai sensi dell'art. 77 della Convenzione di Vienna possono essere risarciti solamente i pregiudizi che costituiscono conseguenza diretta e immediata dell'illecito nonché i danni che i convenuti avrebbero potuto "*prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto*".

A) Danno emergente

Premessa

Occorre premettere che non spetta il rimborso delle spese correlate al pagamento del corrispettivo (interessi bancari, spese per lettere di credito) e alla consegna della merce (oneri doganali, oneri assicurativi, spese di trasporto), perché non è stato pronunciato lo scioglimento del vincolo contrattuale né disposta la restituzione del prezzo.

A1) *Oneri finanziari per l'ottenimento della linea di credito di 1.500.000 USD*

Dal momento che la domanda di restituzione del prezzo è stata rigettata, viene meno il diritto di parte attrice ad ottenere il rimborso degli oneri finanziari (interessi, oneri bancari) correlati al finanziamento.

Inoltre non vi è alcuna correlazione causale tra la condotta illecita dei convenuti e il pagamento degli interessi e degli altri oneri bancari.

---

[33] Cfr. doc. 16 fascicolo attrice.

A1) *Oneri finanziari gli ulteriori finanziamenti*

Non vi è la prova che la "*mancanza di liquidità*" della società attrice sia stata causata dall'inadempimento di S.A.P.I.

Inoltre i convenuti non avrebbero potuto prevedere che le difformità della merce avrebbero causato problemi di liquidità, ove si consideri che essi non conoscevano la situazione patrimoniale ed economica della società Tehran Parand Co.

A2*) Oneri assicurativi*

In aggiunta alle considerazioni sviluppate in premessa, si rileva che il pagamento della somma di 5.301,42 USD non è comprovato da quietanze o bonifici.

A3) *Commissioni e altri oneri bancari per l'emissione delle lettere di credito*

Le spese correlate al versamento del corrispettivo non devono essere rimborsate perché non è stata accolta la domanda di restituzione del prezzo, come precisato in premessa.

A4) *Costi per il trasporto*

Non si ravvisa alcun pregiudizio in quanto la merce trasportata presso lo stabilimento dell'attrice è stata utilizzata.

A5) *Costi di stoccaggio*

Non vi è la prova che Tehran Parand Co abbia sopportato costi di stoccaggio per l'importo di 404.712 USD né che il prodotto fornito da S.A.P.I. sia rimasto in magazzino per otto anni.

Priva di valenza probatoria la perizia di parte attrice (Studio Azmoudekaran) perché non è corroborata dai registri di magazzino, dai bilanci di esercizio o da altra documentazione attestante i quantitativi di sego rimasti in giacenza.

A6) *Oneri doganali, di ispezioni e di sbarco*

Come già riferito, l'attrice non è legittimata alla ripetizione degli oneri connessi alla consegna.

G.V.

Peraltro l'esborso della somma di 231.988,22 USD non è documentato né in altro modo provato.

A7) *Costi supplementari per l'acquisto della materia prima*

Tehran Parand Co afferma di aver acquistato sego bovino in sostituzione di quello fornito dalla convenuta, con costi supplementari stimati in 163 USD per ogni tonnellata di materia prima, aggravio derivante dalla differenza di prezzo tra il sego fuso e quello in botte comprato dal produttore interno.

L'attrice ha documentato l'acquisto del sego nel periodo 1997 – 1999. [34] Tuttavia non vi è la prova che il prezzo unitario applicato dalla società "Commercio e servizi portuali Iran S.p.a." fosse superiore a quello praticato nel mercato estero.

La perizia dello Studio Azmoudekaran è generica, lacunosa e in contrasto con la documentazione in atti:

- in primo luogo le quantità di sego indicate nella perizia (cfr. pag. 28 – 34) non coincidono con quelle riportate nelle fatture della società Commercio e servizi portuali Iran S.p.a.;
- in secondo luogo la stima dei costi aggiuntivi (163 USD) non è ancorata a parametri oggettivi e non è suffragata da mercuriali o listini della camera di commercio.

A8) *Spese promozionali di natura straordinaria*

Non spetta il rimborso delle spese di pubblicità perché non è provato il danno all'immagine né il nesso di causalità tra inadempimento e lesione alla reputazione. Non vi sono agli atti denunce o contestazioni dei clienti.

A9) *Spese di assistenza stragiudiziale*

Gli esborsi relativi all'assistenza stragiudiziale non possono essere ristorati poiché le parcelle quietanzate [35] sono state depositate tardivamente, come

---

[34] Cfr. doc. 48 fascicolo attrice.
[35] Cfr. doc. 61 fascicolo attrice.

precisato nel precedente paragrafo 4.3.4.

B) Danni e perdite

B1) *Sanzione pecuniaria di 26.909,21 USD*

La Corte delle Penalità Governative ha irrogato a Tehran Parand la sanzione pecuniaria di 26.909,21 USD per la consegna di una quantità inferiore di sego. [36]

Tale pregiudizio è scaturito dalla condotta dei convenuti i quali sono tenuti a corrispondere la somma di 26.909,21 USD.

Gli oneri aggiuntivi richiesti (35.738,37 USD) non sono documentati né vi è la prova del pagamento.

B2) *Credito 26.909,18 USD*

L'acquisto del sego bovino dalla società australiana Soutthern Meats Pty Ltd non è fonte di danno per l'attrice perché essa ha impiegato la materia prima nella propria attività produttiva.

B3) *Mancato guadagno*

Tehran Parando Co chiede il ristoro del "*margine che la società attrice avrebbe ricavato se avesse consumato tutta la merce importata dall'Italia nei successivi nove mesi*".

E' pacifico che la compratrice intendeva utilizzare il sego acquistato da S.A.P.I. per la produzione di sapone di alta qualità, ricavandone degli utili. Le difformità della merce hanno ritardato e ostacolato l'attività aziendale, impedendone l'utilizzo immediato per gli scopi prefissati. Circostanze non contestate dai convenuti e comunque desumibili dalla perizia del giudizio penale [37] e da quella dello Studio Azmoudekaran. [38] Tali complicazioni e ritardi hanno inciso negativamente sui profitti e sui margini di guadagno dell'anno 1997.

Pertanto deve essere risarcita la perdita economica subita nel corso del 1997,

---

[36] Cfr. doc.ti 34 - 37 fascicolo attrice.

[37] Cfr. doc. 50 fascicolo attrice.

atteso che negli esercizi successivi l'attrice ha ripreso la propria attività con regolarità, acquistando il sego puro dal produttore interno (cfr. fatture della società Commercio e servizi portuali Iran S.p.a. [39]).

Detto pregiudizio deve essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., utilizzando come parametro di riferimento la percentuale di profitto indicata nella perizia di parte attrice pari al 9% (non contestata in modo specifico), [40] da applicare sul prezzo pattuito (1.448.290,09 USD).

L'importo dovuto ammonta a 130.346,10 USD.

B4) *Oneri di produzione*

Difetta la prova del nesso eziologico tra calo della produzione e inadempimento.

Né i convenuti avrebbero potuto prevedere che il proprio contegno avrebbe causato una significativa contrazione dei ricavi e la riduzione delle quote di mercato.

B5) *Mancato rendimento del capitale immobilizzato*

Priva di riscontri e generica la deduzione relativa al "*mancato rendimento del capitale immobilizzato*". Si rileva che la stima dello Studio Azmoudekaran è eccessiva e sproporzionata: il perito di parte, infatti, afferma che dal 1997 al 2005 il capitale investito (1.500.000 USD) avrebbe fruttato una plusvalenza di 1.240.145 USD. Inoltre detta perizia non indica i criteri utilizzati per la determinazione del "*reddito realizzato dall'investimento*".

B6) *Calo valore azioni, perdita prestigio e immagine commerciale*

Analogamente a quanto statuito nel precedente punto B4), manca la prova del nesso causale tra inadempimento, calo del valore delle azioni e "*perdita delle quote di mercato e di concorrenzialità*".

Inoltre i convenuti non avrebbero potuto prevedere tali pregiudizi al

[38] Cfr. doc. 12 fascicolo attrice.
[39] Cfr. doc. 48 fascicolo attrice.

momento della consegna della merce.

B7) *Costi per la gestione della vertenza*

Non sono documentate le spese per viaggi e trasferte in Italia, Iran e Canada del legale rappresentante di Tehran Parand Co. La richiesta è sprovvista di qualsiasi supporto probatorio.

B8) *Danno morale*

La Suprema Corte ha chiarito che le persone giuridiche possono chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale quando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, quali i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità (Cass. Sez. 3, Sent. n. 29185 del 12/12/2008; Cass. Sez. 3, Sent. n. 12929 del 04/06/2007). Nulla invece può essere riconosciuto a titolo di danno morale, quale sofferenza fisica o patema d'animo, dal momento che detto pregiudizio è ontologicamente incompatibile con l'assenza di fisicità dell'ente. In tal senso la pronuncia della Cassazione n. 29185/2008: "*anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, che non coincide con la "pecunia doloris" (danno morale), bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole ad un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione*" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 29185 del 12/12/2008; Cass. Sez. 3, Sent. n. 12929 del 04/06/2007; Cass. Sez. 3, Sent. n. 4542 del 22/03/2012).

L'attrice non ha provato la lesione di una situazione giuridica soggettiva non suscettibile di valutazione economica diversa dal danno morale.

7.5.4. In conclusione spetta all'attrice la complessiva somma di 157.255,31 USD (26.909,21 + 130.346,10).

Su tale somma, quale credito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e

---

[40] Cfr. doc. 12 (pag. 22) fascicolo attrice.

C.V.

gli interessi legali dall'evento lesivo (15.03.1997: data di consegna della merce) fino alla data di liquidazione definitiva che va fissata al giorno 23.12.2013.

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'I.S.T.A.T. per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce definita come "interessi compensativi". Tali interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.

Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).

Spettano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. dalla data della sentenza al saldo, in quanto l'obbligazione si è convertita in debito di valuta.

7.5.5. Resta da precisare che Piero Rinaldi è tenuto a corrispondere la differenza di prezzo di lire 500.000.000 a titolo risarcitorio *ex* art. 2043 cod. civ., poiché egli ha concorso alla causazione di tale danno, come accertato dal giudice penale. Da qui la condanna in solido dei convenuti.

8. Sulle domande dei convenuti

8.1. Non deve essere esaminata la domanda di restituzione della merce venduta in quanto non è stata pronunciata la risoluzione del contratto.

8.2. La domanda riconvenzionale non può essere accolta perché gli importi riconosciuti all'attrice (€. 258.228,44 + USD 26.909,21 e 130.346,10) sono superiori alla provvisionale liquidata dal giudice penale (lire 600.000.000 pari a €. 309.874,14).

9. Sulle spese

Le spese del giudizio di opposizione devono essere poste a carico dei convenuti in forza del principio della soccombenza *ex* art. 91 c.p.c.

Nella liquidazione devono essere osservati i parametri fissati dal Decreto 20.07.2012 n. 140, poiché l'art. 41 prevede che "*le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*". Con la recente sentenza n. 17406 del 12.10.2012, le Sezioni Unite hanno confermato che i parametri del decreto ministeriale sono destinati "*a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto [...] la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate*" (Cass. civ. Sez. U. n. 17405 e n. 17406 del 12 ottobre 2012).

Lo scaglione di riferimento è quello da €. 100.001 a €. 500.000, in quanto l'art. 5 del D.M. 140/2012 dispone che il valore della controversia deve essere determinato in ragione del criterio del *decisum*.

Il numero delle questioni trattate e la complessità della controversia giustificano l'aumento dei valori medi.

Spettano quindi le seguenti competenze legali: fase di studio €. 4.500,00; fase introduttiva €. 3.000,00; fase istruttoria: €. 4.000,00; fase decisoria €. 6.500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice Unico dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinte:

1) ACCOGLIE la domanda formulata da Tehran Parand Co con l'atto di citazione depositato in data 24.03.2006 e per l'effetto:

- condanna in solido S.A.P.I. S.p.a. e Rinaldi Piero a versare all'attrice la somma di €. 258.228,44 (lire 500.000.000), oltre interessi legali dal 19.03.1997 al saldo; da tale somma deve essere detratto quanto già versato a titolo di provvisionale;

- condanna in solido S.A.P.I. S.p.a. e Rinaldi Piero a versare all'attrice la complessiva somma di 157.255,31 USD, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 15.03.1997 al 23.12.2013; dalla data della sentenza al saldo spettano gli interessi legali; da tale somma deve essere detratto quanto già versato a titolo di provvisionale;

2) RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;

3) CONDANNA in solido S.A.P.I. S.p.a. e Rinaldi Piero a rifondere le spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 21.864,83, di cui €. 3.864,83 per anticipazioni e spese di traduzione e €. 18.000,00 per competenze legali, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A.

Modena, 23 Dicembre 2013

Il Giudice
dott. Vincenzo Conte

TRIBUNALE DI MODENA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 DIC. 2013
IL CANCELLIERE GIUDIZIARIO
Maria Letizia Spampinato

Depositato in Cancelleria
e pubblicato sul sito di legge
30 GEN. 2014
IL CANCELLIERE
Maria Antonietta Agrimi